C/2024/3970

21.6.2024

Sintesi dell'avviso relativo all'apertura di un'indagine approfondita nel caso FS.100011 – EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP / PPF TELECOM GROUP a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) 2022/2560

(C/2024/3970)

Il 10 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) («regolamento sulle sovvenzioni estere» o «regolamento FSR»), la Commissione ha deciso di avviare un'indagine approfondita relativa al caso citato dopo aver constatato, sulla base di un esame preliminare, elementi sufficienti per ritenere che almeno una delle parti della concentrazione notificata descritta di seguito ha beneficiato di una sovvenzione estera che provoca distorsioni sul mercato interno. L'avvio dell'indagine approfondita relativa alla concentrazione notificata non pregiudica la decisione finale sul caso.

1. Concentrazione notificata

In data 26 aprile 2024 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 21 del regolamento sulle sovvenzioni estere. Con tale operazione Emirates Telecommunications Group Company PJSC (Emirati Arabi Uniti o «EAU») («e&» o «la parte notificante») acquisisce, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, il controllo esclusivo di PPF Telecom Group B.V. («l'impresa oggetto dell'operazione» e, insieme alla parte notificante, le «parti»).

Le attività svolte delle parti della concentrazione notificata sono le seguenti:

— e& è un operatore di telecomunicazioni con sede ad Abu Dhabi, EAU;

— PPF Telecom Group B.V., insieme alle sue controllate, è attivo nel settore delle telecomunicazioni del gruppo PPF guidato da PPF Group N.V., che svolge operazioni di telecomunicazione (per quanto riguarda i fornitori di servizi di telecomunicazione e le relative infrastrutture) in Bulgaria, Ungheria, Serbia e Slovacchia. Le attività di telecomunicazioni del gruppo PPF in Cechia non sono oggetto dell'operazione e saranno scorporate da PPF Telecom Group B.V..

2. Indizi dell'esistenza di sovvenzioni estere

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione ritiene che vi siano elementi sufficienti per ritenere che e& ha ricevuto le seguenti sovvenzioni estere ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FSR:

— una garanzia illimitata, concessa dagli EAU, derivante in particolare dall'esenzione di e& dal diritto fallimentare applicabile negli EAU. Tale garanzia illimitata può consentire all'impresa di ottenere condizioni finanziarie più favorevoli nelle trattative con gli istituti finanziari, circostanza che si è verificata nei tre anni che precedono la conclusione dell'accordo. La garanzia è limitata alle imprese detenute interamente o parzialmente dagli EAU;

— un prestito a termine, concesso nel novembre 2022 da un sindacato di 5 banche, le cui azioni possono essere ricondotte agli EAU, per il quale vi sono sufficienti indicazioni del fatto che non è stato ottenuto a normali condizioni di mercato. Il prestito a termine è una misura individuale ed è pertanto limitato a e& ed è da essa utilizzato per finanziare l'operazione;

— infine, l'esame preliminare della Commissione ha individuato altri contributi finanziari esteri che possono qualificarsi come sovvenzioni estere a favore di e& e che la Commissione esaminerà ulteriormente nel corso dell'indagine approfondita, in particolare in relazione ai contratti aggiudicati a e&.

3. Indizi di una distorsione del mercato interno

Sulla base delle informazioni disponibili in questa fase, la Commissione ritiene in via preliminare che la concentrazione notificata comporti sovvenzioni estere che hanno maggiori probabilità di falsare il mercato interno, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento FSR.

([1]) Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

In particolare, la Commissione ritiene in via preliminare che una garanzia illimitata rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FSR e che vi sia pertanto il rischio di distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Inoltre, la Commissione ritiene in via preliminare che vi siano sufficienti indicazioni del fatto che il prestito a termine, così come la garanzia illimitata, che probabilmente ha migliorato le condizioni di finanziamento del prestito a termine, hanno agevolato direttamente la concentrazione. Pertanto, essi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento FSR e rischiano maggiormente di falsare il mercato interno.

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione ritiene inoltre che vi siano elementi sufficienti per ritenere che le sovvenzioni individuate in via preliminare nella sezione 2 possano migliorare la posizione concorrenziale di e& nel mercato interno e, così facendo, avere un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle sovvenzioni estere.

In particolare, è probabile che le sovvenzioni estere individuate abbiano migliorato la posizione concorrenziale di e& nel processo di acquisizione. Nell'ambito dell'indagine approfondita la Commissione esaminerà ulteriormente se tali sovvenzioni estere abbiano avuto effetti negativi effettivi o potenziali sul processo di acquisizione, in particolare in considerazione dell'esistenza di eventuali altre parti interessate all'acquisizione dell'impresa oggetto dell'operazione, o se e& sarebbe stata in grado di effettuare l'acquisizione alle stesse condizioni in assenza delle sovvenzioni estere individuate.

La Commissione ritiene inoltre che alcune sovvenzioni estere, e in particolare la garanzia illimitata a favore di e&, possano migliorare la posizione concorrenziale dell'entità risultante dall'aggregazione dopo la concentrazione, consentendo a tale entità integrata dal punto di vista finanziario di ottenere finanziamenti per le sue attività dell'UE a condizioni preferenziali. Nell'ambito dell'indagine approfondita la Commissione procederà a un esame ulteriore, onde accertare se la concentrazione consenta all'entità risultante dall'aggregazione di accedere ai servizi sovvenzionati.

4. **Conclusioni**

Per i motivi di cui sopra e sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione ritiene che vi siano elementi sufficienti che indicano che e& abbia ricevuto le sovvenzioni estere di cui alla sezione 2, che provocano distorsioni sul mercato interno, come indicato nella sezione 3, e ha pertanto deciso di avviare un'indagine approfondita ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle sovvenzioni estere.

5. **Invito a presentare osservazioni**

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento sulle sovvenzioni estere e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1441 della Commissione ([2]) («regolamento di esecuzione»), la Commissione invita eventuali persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso le sovvenzioni estere di cui alla sezione 2 a presentare osservazioni. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione, se le osservazioni scritte trasmesse contengono informazioni riservate, la persona che le trasmette fornisce, contemporaneamente alla versione riservata, una versione non riservata.

In casi debitamente giustificati, gli autori delle osservazioni possono chiedere che la loro identità non sia divulgata. L'anonimato sarà concesso sulla base di una buona motivazione esplicita indicata nella richiesta.

Le osservazioni, per poter essere debitamente prese in considerazione nella procedura, devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail all'indirizzo COMP-FSR-REGISTRY@ec.europa.eu, indicando il riferimento FS.100011.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione, del 10 luglio 2023, recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 1).